



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 febbraio 2025 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 26 febbraio 2025;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 N.42 E
SUCCESSIVE MODIFICHE - ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SPECIALE
SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche)

1. Dopo il quinto comma, dell'articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:

5 bis. L'UO Ufficio Tributario, ai fini della riscossione dell'imposta speciale, per ciascun rivenditore di prodotti petroliferi apre una posizione creditoria, a richiesta dell'operatore e fino alla concorrenza massima del 6,50% dell'imposta speciale effettivamente pagata nell'anno precedente.

5 ter A fronte del credito di cui al comma *5 bis*, l'operatore commerciale consegna all'UO Ufficio Tributario una garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito sammarinese.

5 quater Il credito utilizzato nel corso dell'anno successivo deve essere estinto dal contribuente entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello del suo utilizzo ovvero entro quindici giorni dalla cessazione dell'attività commerciale; se il contribuente non provvede ad estinguere il credito, l'UO Ufficio Tributario procede all'immediata riscossione a carico dell'istituto di credito che ha rilasciato la fideiussione.

5 quinquies. In caso di cessazione dell'attività commerciale, anche in corso d'anno, l'operatore economico che subentra nella gestione dell'impianto utilizza il credito usufruito dal precedente gestore e che spettava al medesimo; per l'anno successivo, al nuovo gestore viene riconosciuto, come valore di riferimento per l'apertura di credito, il valore totale dell'anno precedente, dato dalla somma di quanto pagato dal precedente gestore più quello di sua pertinenza.

5 sexies. I soggetti che nel corso dell'anno iniziano in proprio il commercio dei prodotti petroliferi possono avvalersi di un'apertura di credito in dodicesimi calcolata sull'imposta che risulta pagata nel periodo che intercorre dall'inizio dell'attività al primo mese intero di gestione.

5 septies. L'operatore economico si avvale della procedura regolamentata dalla Legge 27 marzo 1987 n.49 per il pagamento dell'imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, che grava sull'imposta speciale.”.

Art. 2
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento del Congresso di Stato di cui alla delibera n.3 del 31 agosto 1987.
2. È abrogato il Decreto Delegato 2 dicembre 2024 n.191. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi